Cassazione civile sez. I, 07/07/2026, (ud. 05/06/2026- dep. 07/07/2026) - n. 22869

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere-Relatore

Dott. SCALIA Laura - Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere

Dott. FLAMINI Martina - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23737/2025

proposto da:

Ka.Bu., rappresentata e difesa dall'avv.to Gaziidede Uljana, per procura speciale in atti;

-ricorrente –

-contro-

PREFETTURA DI BARI; QUESTURA DI BARI, in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.;

-intimati-

avverso la sentenza n. 1049/2025 del Giudice di Pace di Bari, pubblicata in data 22/07/2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/06/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO CHE

Con ordinanza del 22.7.2025 il giudice di pace di Bari ha rigettato il ricorso di Ka.Bu., cittadino albanese, avverso il decreto d'espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Bari, il 91.2024, fondato sulla pericolosità sociale dell'istante per condanna penale subita in materia di stupefacenti.

Lo straniero ricorre in cassazione, avverso tale provvedimento, affidandosi a due motivi. Non si sono costituite le parti intimare; al riguardo, l'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato nota chiedendo di partecipare all'eventuale udienza di discussione.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 D.Lgs.n. 286/1998, in combinato disposto con l'art. 16, per aver il giudice di pace omesso di rilevare l'illegittimità del decreto opposto, essendo emerso, successivamente, dalla memoria difensiva dell'amministrazione, che il ricorrente, scarcerato in data 22 novembre 2023, era stato trattenuto ininterrottamente prima presso il CPR di Trapani-Milo e poi, senza soluzione di continuità, trasferito nel CPR di Bari-Palese, in esecuzione di un provvedimento di espulsione giudiziaria emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Verona nel 2018.

Il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c in relazione all'art. 18 D.Lgs. 150/2011, per motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, per non aver il giudice di pace motivato in concreto sulla dedotta pericolosità sociale e per aver omesso l'esame della copiosa produzione allegata agli atti (encomi, titoli di studio, attestati di formazione, relazioni sul trattamento e provvedimenti di concessione di permessi premio, tutti elementi che, se anche solo minimamente considerati, avrebbero imposto una valutazione individualizzata della posizione del ricorrente e avrebbero condotto a escludere qualsiasi attualità della pericolosità sociale.

Il secondo motivo, logicamente preliminare poiché afferente ad un vizio del provvedimento impugnato, è fondato.

In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nel regime anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, conv. in L. n. 132 del 2018), in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo medesimo e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente-a tal riguardo valorizzandosi, tra l'altro, quanto da ultimo affermato da Corte EDU, 27 settembre 2022 e Corte Cost. n. 88 del 2023 (Cass., n. 23597/2023; n. 19672/2025).

Nella specie, il giudice di pace non ha motivato sulla pericolosità del ricorrente, presumendola sulla scorta del precedente in materia di illeciti in tema di stupefacenti, senza effettuare una verifica attuale e concreta, non tenendo conto del percorso di rieducazione intrapreso dal ricorrente, anche nel corso dell'esecuzione della pena detentiva irrogata.

Il primo motivo, è da ritenere assorbito dall'accoglimento del secondo.

Pertanto, in accoglimento del secondo motivo, il provvedimento impugnata va cassato, con rinvio della causa al giudice di pace per un nuovo esame della fattispecie, anche in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al giudice di pace di Bari, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 5 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2026.